



COMUNE DI SCHIO

SEDE: Via Pasini, 33 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/691111 - C.F. e P.I. 00402150247
e-mail: info@comune.schio.vi.it

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 184 del 03/04/2024

SETTORE 4 LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE
SERVIZIO VIABILITA'

Oggetto:

REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLA Z.T.L. DI VIA CASTELLO, V.LE PETITTI DI RORETO, P.ZZA GARIBALDI, VIA GARIBALDI, VIA PASUBIO, VICOLO DELLA COLLA, VIA PASINI PER AGGIORNAMENTO DISCIPLINA DI ACCESSO ALLA STESSA.

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

- Richiamata l'Ordinanza n. 22 in data 28/1/1998 che istituiva in via Castello, p.zza Garibaldi, via Garibaldi, via Pasubio e infine via Pasini, una Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.), con lo scopo di tutelare il patrimonio ambientale, paesaggistico e culturale del centro storico, nonché la salute pubblica;
- Richiamata l'Ordinanza n.103 in data 21/03/2004 che aggiornava e modificava l'ordinanza di cui sopra con nuove disposizioni relative ai limiti di m.c.p.c. ed orari in cui è concesso il carico/scarico;
- Richiamata l'Ordinanza n.279 in data 11/07/2005 che aggiornava ulteriormente e modificava l'ordinanza di cui sopra con nuove disposizioni relative ai limiti di m.c.p.c.;
- Considerato che la disciplina per il rilascio di permessi e deroghe precedentemente prevista con il provvedimento d'ordinanza n. 22/1998 è ampiamente superata e funzionalmente poco rispondente alle attuali esigenze della popolazione e di coloro che hanno interesse a transitare all'interno della Z.T.L., per cui si rende necessario provvedere ad una riorganizzazione della gestione della viabilità complessiva e delle autorizzazioni al transito;
- Evidenziato che nel mese di settembre 2023 è stato installato un nuovo impianto di controllo accessi veicoli con rilevazione automatica delle infrazioni presso il varco di p.zza Garibaldi e che pertanto è opportuno ristrutturare il sistema di autorizzazione accessi in deroga;
- Richiamata l'Ordinanza n. 531 in data 01/09/23 che ha istituito il controllo accessi alla Z.T.L. presso il varco di p.zza Garibaldi con un nuovo sistema di telerilevamento infrazioni di transito in Z.T.L.
- Preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 07/03/2024 sono state approvate le linee di indirizzo per definire le nuove modalità di accesso e gestione della Z.T.L. come da presente Ordinanza;
- Visti gli articoli 5, 6 e 7 del C.d.S. - D. Lgs. n. 285/92 ed il relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. n. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto l'art. 107-5° comma del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

ORDINA

dal 3/04/24 in via Castello, p.zza Garibaldi, via Garibaldi, via Pasubio limitatamente al tratto compreso tra le intersezioni con le vie Pasini e G. B. Conte, via Pasini limitatamente al tratto compreso tra le intersezioni con le vie Garibaldi e Monte Ciove, viale Petitti di Roreto, vicolo della Colla, l'istituzione dei seguenti provvedimenti come di seguito descritto:

1) istituzione di Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) di norma riservata alla circolazione di pedoni e ciclisti, conseguentemente è vietata in via generale, la circolazione e la sosta di tutti i veicoli a motore, compresi motocicli e ciclomotori, fatte salve le deroghe e conseguenti autorizzazioni in deroga.

2) I veicoli autorizzati al transito sono tenuti ad osservare in ogni caso le seguenti condizioni:

- a) limite di velocità massima pari a 20 km/h
- b) non superare la m.c.p.c. di 7,5 tonn.

3) istituzione di senso unico di marcia nelle seguenti vie:

- a) via Castello con direzione consentita da via Toaldi a piazza Garibaldi;
- b) P.zza Garibaldi con direzione consentita da piazza Rossi/via Castello a via Garibaldi;
- c) via Garibaldi con direzione consentita da piazza Garibaldi a via Pasubio;
- d) via Pasubio limitatamente al tratto compreso tra le intersezioni con le vie Pasini e G. B. Conte, con direzione consentita da via Garibaldi a via G. B. Conte;
- e) via Pasini limitatamente al tratto compreso da via Garibaldi a via M.te Ciove con direzione consentita da via Garibaldi a via M.te Ciove;
- f) viale Petitti di Roreto dall'intersezione con via Castello con direzione consentita verso via San Rocco;

4) istituzione di obbligo, per i veicoli in transito in via Castello che si devono immettere in piazza Garibaldi, di dare la precedenza ai veicoli in transito su quest'ultima, con direzione obbligatoria a destra verso via Garibaldi;

5) istituzione di obbligo, per i veicoli in transito in via Pasubio in immissione all'intersezione di via G. B. Conte/L.go Fusinelle/via Pasubio, di fermarsi e dare la precedenza ai veicoli in transito su queste ultime vie, nonché direzioni consentite a destra e a sinistra;

6) istituzione di obbligo per i veicoli in transito in via Pasini in immissione all'intersezione con via M.te Ciove/via Pasini (tratto da via Baccharini a via M.te Ciove), di dare la precedenza ai veicoli in transito su quest'ultima e di direzione obbligatoria a sinistra verso via M.te Ciove;

7) istituzione di divieto di sosta con rimozione ambo i lati delle vie regolamentate dalla Z.T.L., eccetto, ai sensi art. 7 - comma 8 e 11 del D. Lgs. 285/92 - C.d.S.:

- a) per carico /scarico max 15 minuti, identificati con segnaletica orizzontale e verticale;
- b) negli spazi appositi riservati alla sosta in via Castello, ai soli autorizzati al transito nell'area ZTL eccetto autorizzati di v.le Petitti di Roreto;
- c) in v.le Petitti di Roreto per i soli autorizzati alla circolazione in tale via e muniti di apposta autorizzazione;

8) in p.zza Garibaldi, via Garibaldi, via Pasubio (tratto da via Pasini a via G. B. Conte), via Pasini (tratto da via Garibaldi a via M.te Ciove), istituzione di un percorso ciclabile contromano ai sensi L. n. 120/20 - Art. 3 comma 12-ter C.d.S. - "Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile", ovvero *parte longitudinale della carreggiata urbana a senso unico di marcia, posta a sinistra rispetto al senso di marcia, ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi in senso contrario a quello di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede; la corsia ciclabile è parte della carreggiata destinata alla circolazione dei velocipedi in senso opposto a quello degli altri veicoli*; si richiama inoltre l'art. 7 del C.d.S. in cui è stato introdotto al comma 1, dopo la lettera i): i-bis) *stabilire che su strade classificate di tipo E, E-bis, F o F-bis, ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h ovvero su parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, lungo la corsia ciclabile per doppio senso ciclabile presente sulla strada stessa. La facoltà può essere prevista indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito.*

9) è consentito il transito in Z.T.L. di via Castello, nel tratto compreso tra via Toaldi e v.le Petitti di Roreto, ai residenti e frontisti di quest'ultima via; è tuttavia fatto divieto di transito a questi ultimi nella restante parte di Z.T.L.;

10) è consentito il transito in deroga al divieto di cui al punto 1), con rilascio di apposita autorizzazione, ai residenti, frontisti, esercenti attività commerciali, economiche e professionali nelle vie regolamentate dalla Z.T.L., purché sia comprovata la disponibilità di spazi privati per la sosta. In caso contrario, l'autorizzazione avrà valore per il solo accesso nella Z.T.L. e sarà consentita solo la fermata del veicolo, come normata dall'art. 157, comma 1 lett. b) del D. Lgs. 285/92 – C.d.S., per consentire il carico scarico di merci e/o passeggeri, purché la fermata stessa non arrechi intralcio alla circolazione veicolare, che dovrà sempre essere garantita. Possono essere rilasciati permessi di transito temporanei per specifiche esigenze, previa verifica dell'ammissibilità a cura del Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, per il tempo strettamente necessario alle esigenze stesse (matrimoni, manifestazioni ecc. previo autorizzazione/concessione comunale rilasciata per l'evento; accesso agli studi medici e farmacie, accesso degli ospiti alle strutture ricettive previo comunicazione da effettuarsi a cura dell'esercente l'attività stessa).

11) l'autorizzazione al transito in deroga per mezzi non eccedenti i limiti di portata di cui al punto 2) viene rilasciata dal Consorzio di Polizia Locale Altovicentino, previa presentazione di apposita istanza, con rilascio di autorizzazione con le modalità in vigore, secondo quanto indicato di seguito:

- a) ai nuclei familiari residenti in Z.T.L., previa apposita richiesta ove risulti dichiarazione di residenza, per ogni veicolo appartenente a ciascun membro del nucleo familiare; sono inclusi in detta categoria anche mezzi assegnati dal datore di lavoro a residenti/frontisti quale veicolo dedicato all'attività lavorativa degli assegnatari;
- b) a coloro che svolgono un'attività commerciale, artigianale o professionale all'interno della Z.T.L., previa dichiarazione di appartenenze alla categoria avente diritto, per i veicoli strettamente necessari allo svolgimento dell'attività in oggetto;
- c) ai fornitori e addetti ai servizi di privata utilità, previa dichiarazione di appartenenze alla categoria avente diritto, per i veicoli strettamente necessari allo svolgimento dell'attività in oggetto;
- d) ai veicoli di associazioni o Enti iscritti nell'Albo Comunale e posti a servizio di persone operanti nell'assistenza domiciliare i cui assistiti risiedono nella Z.T.L., per i veicoli strettamente necessari allo svolgimento dell'attività in oggetto;
- e) ai veicoli di partecipanti a cerimonie nuziali o funerali, previa motivata richiesta, per il tempo strettamente necessario alla cerimonia;

Le autorizzazioni rilasciate precedentemente all'entrata in vigore della presente ordinanza si intendono ancora efficaci, ad eccezione di quelle che a seguito di controlli evidenzino di non averne più i requisiti;

12) l'autorizzazione al transito in deroga per mezzi eccedenti i limiti di portata di cui al punto 2), normalmente riservata a mezzi d'opera per accedere a cantieri in Z.T.L., viene rilasciata dal Servizio Viabilità – Settore 4 – del Comune di Schio, previa presentazione di apposita istanza secondo le modalità in vigore, e potrà contenere prescrizioni specifiche per la salvaguardia della pavimentazione lapidea.

13) sono esclusi dall'obbligo di dotarsi di apposita specifica autorizzazione per transitare in Z.T.L. in deroga ai divieto di cui al punto 1), esclusivamente per motivi di servizio, i seguenti veicoli:

- mezzi di soccorso (autoambulanze, veicoli dei Vigili del Fuoco e delle forze di Polizia);
- mezzi di servizio dell'Amministrazione Comunale, ULSS, medici e veterinari con contrassegno di medico in visita;
- veicoli al servizio di persone invalide riconoscibili con apposito contrassegno ed inserite in apposite banche dati regionali;
- veicoli di servizio di noleggio con conducente (taxi);
- veicoli di Istituti di Vigilanza privata, compresi veicoli trasporto valori;
- veicoli per il trasporto di medicinali, Uffici Postali, Servizi Radiotelefonici, Servizi Radiofonici e Televisivi, postini, ditte di trasporto celere pacchi;
- veicoli di servizio di Enti gestori sottoservizi, quali ENEL, TELECOM, APRetiGas, Viacqua, A.V.A., Open Fiber, Fibercop, etc.

Per detti mezzi è consentita la fermata per motivi di servizio secondo quanto previsto dall'art. 157, comma 1 lett. b) del D. Lgs. 285/92 – C.d.S. e comunque in modo da non arrecare intralcio alla

circolazione veicolare, ciclabile e pedonale, rimanendo comunque sempre vietata la sosta inoperosa.

Le targhe dei mezzi di cui sopra, non chiaramente riconoscibili da insegne scritte o livree, dovranno essere comunicate all'ufficio preposto del Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino ovvero con richiesta da effettuarsi con sistema automatizzato messo a disposizione del pubblico.

14) la sosta in Z.T.L. può essere consentita solo con apposita autorizzazione onerosa di occupazione di suolo pubblico, in casi eccezionali e di comprovata necessità, previa presentazione di specifica richiesta al Servizio Viabilità – Settore 4 – del Comune di Schio;

15) l'autorizzazione alla sosta per gli stalli di cui al punto 7) viene rilasciata dal Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino; tutte le altre autorizzazioni alla sosta di cui al punto 14) sono rilasciate dal Servizio Viabilità – Settore 4 – del Comune di Schio;

16) la durata delle autorizzazioni continuative è stabilita in 4 anni per i residenti frontisti e coloro che svolgono un'attività commerciale, artigianale o professionale all'interno della Z.T.L., in 1 anno per tutte le altre categorie; dal 1 al 31 dicembre è necessario presentare da parte di ogni Ente la lista aggiornata dei mezzi di servizio cui si richiede il transito in deroga;

17) è fatto obbligo ai titolari di autorizzazione al transito di segnalare tempestivamente al Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino la perdita dei requisiti che ne avevano permesso l'ottenimento. Sempre che il fatto non costituisca reato, ogni abuso ed uso difforme nella utilizzazione dei permessi, cedere a terzi il permesso stesso o circolare immotivatamente nella ZTL, oltre alle sanzioni previste dalla legge, comporterà la revoca dell'autorizzazione.

La presente ordinanza è resa pubblica con l'installazione della prescritta segnaletica stradale a cura del personale dei Magazzini Comunali.

Con la presente Ordinanza vengono revocate tutte le precedenti disposizioni previste dalle Ord. n. 22/98, n. 103/04 e n. 279/05 relativamente alla regolamentazione della Z.T.L.

E' fatto obbligo a chiunque di rispettarla ed agli agenti preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale di farla rispettare.

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi delle norme del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

Si avverte che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Veneto entro 60 gg. dall'avvenuta pubblicazione.

In relazione a quanto disposto dall'art. 37, comma 3 del D. Lgs. n. 285/92, nel termine di 60 gg. può essere proposto ricorso all'apposizione di segnaletica da chi vi abbia interesse, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 495/92.

Il Comune di Schio, i rispettivi Dirigenti e Funzionari si intendono sollevati ed indenni da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, derivante da eventuali danni a terzi causati dalle disposizioni della presente Ordinanza.

Schio, 03/04/2024

Il Dirigente
ALESSIO BASILISCO

(Documento firmato digitalmente)